



Associazione di Diritto Privato
Via Mantova, 1
00198 - Roma
C.F. 80021670585

Direzione Amministrazione
Servizio Conduzione immobiliare
Ufficio Gestione contratti
Tel. 06 47486 320-316

ITALIALAVORO

Num. Prot. 0011409/2015
Data Prot. 23/09/2015

Anteferro CORRIERE
Raccomandata A.R.

0011409/2015



Spett.le
Italia Lavoro S.p.a.
Via Guidubaldo Del Monte, 60
00197 Roma

c.a. Dott. Mauro Tringali
Dott.ssa Maria Luisa Donati

Anticipata a mezzo e-mail
mldonati@italialavoro.it

Protocollo Uscita
N: 80606/15
del: 22/09/2015



OGGETTO: proposta di locazione posti auto in Napoli - Via G. Lauria 4, Isola G/6 – quota 5,85, n. 28, 38, 39 (porzione sub 60) e n. 43, 44 (porzione sub 61) - decorrenza 01/10/2015.

Con riferimento alla Vostro interessamento, manifestato per le vie brevi, si comunica la disponibilità della scrivente Cassa a concedere in locazione le unità immobiliari in oggetto.

La ns. proposta di locazione prevede che il contratto venga stipulato ai sensi della L. 392/78 (e successive modificazioni ed integrazioni) alle seguenti condizioni:

- decorrenza: 1° ottobre 2015;
- durata di anni 1 + 1;
- canone annuo € 3.000,00=, pari a € 50,00/posto auto mensili;
- oneri accessori preventivati per l'anno 2015 in € 5,00= €/mese, salvo conguaglio a fine anno comprensivi di energia elettrica, acqua, ascensori, portierato, spese generali e manutenzione ;
- deposito cauzionale pari a n. 2 mensilità (€ 500,00)= da versare, unitamente al canone e oneri relativo alla mensilità di ottobre 2015 (per un totale di € 755,00), a mezzo bonifico bancario a valere sul c/c intestato alla scrivente Cassa presso la Banca Popolare di Sondrio – Sede Roma – cod. IBAN IT33S0569603211000044444X22 (anticipare via fax 06/48.20.322 evidenza di tale versamento).

Si allegano alla presente n. 2 copie in originale del contratto di locazione che, in caso di accettazione della presente, si invita a sottoscrivere in ogni pagina nei punti contrassegnati col segno di matita ed a restituire nel più breve tempo possibile al fine di effettuare la registrazione fiscale.

Le spese di stipula del contratto (50% della registrazione fiscale e bolli) Vi saranno richieste con il MAV di novembre p.v., unitamente al canone ed oneri di competenza.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott. Lorenzo Rutili)

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO BOX/POSTO AUTO

Con il presente atto da valere a tutti gli effetti di legge tra:

LA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI

DOTTORI COMMERCIALISTI, con sede in Roma, Via Mantova 1, codice fiscale

80021670585, iscritta al n. 11 dell'Albo delle Associazioni e Fondazioni che

gestiscono attività di previdenza ed assistenza istituito presso il Ministero del

Lavoro come previsto dall'art. 4 e del D.lgs n. 509/1994, rappresentata dal

Presidente e Legale rappresentante dr. Renzo Guffanti, nato a Como il 13 giugno

1959, domiciliato in Roma Via Mantova 1, in forza di delibera assunta dal Consiglio

di Amministrazione con delibera in data 6 novembre 2012 di seguito denominata,

Parte Locatrice o Proprietà o Locatore,

e

la ITALIA LAVORO S.P.A. con sede legale in Roma, Via Guidubaldo Del Monte,

60, P. IVA 01530510542, R.E.A. di RM - 879100, in persona di Reboani Paolo

nato a Roma il 04/01/1965, codice fiscale RBN PLA 65A04 H501U nella sua

qualità di Presidente ed Amministratore Delegato in seguito denominata Parte

Conduttrice o Conduttrice.

Premesso:

a) che la Parte Locatrice è proprietaria dell'edificio sito in Napoli, Via Lauria,

4 Isola G/6, del quale fanno parte anche i locali indicati nella premessa b)

che segue;

b) che la Parte Locatrice e Parte Conduttrice hanno condotto trattative al

termine delle quali hanno concordato la locazione di n°5 (cinque) posti

auto (n°28,38,39,43 e 44) siti a quota 5,85 nell'area pertinenziale del

sudetto Edificio meglio individuato e contornato in rosso nella planimetria

X

allegata al presente contratto (Allegato A), nei termini ed alle condizioni di

seguito indicati (d'ora innanzi definiti genericamente anche "Locali");

cioè premesso si conviene e si stipula quanto segue :

Articolo 1 (premesse ed allegati)

Le premesse e gli allegati al presente contratto formano parte integrante e sostanziale del medesimo.

Articolo 2 (oggetto del contratto)

2.1 La Parte Locatrice concede in locazione a corpo e non a misura alla Parte Conduatrice, che a tale titolo li accetta, i posto auto (d'ora innanzi definiti genericamente anche "Locali") meglio individuati e contornato in rosso nella planimetria Allegato A, avente gli estremi catastali sotto individuati.

2.2 Estremi catastali dei posti auto:

- posti auto n°28,38,39 costituiti da porzione di subalterno 60, foglio 9, numero 115, categoria C/6, U.I. (CNPADC) 1409_3, 1409_13, 1409_14;
- posti auto n°43,44 costituiti da porzione di subalterno 61, foglio 9, numero 115, categoria C/6, U.I. (CNPADC) 1410_2, 1410_3;

quote millesimali condominiali:

- posto auto n°28, Spese Generali mm.0,18, Portierato mm.0,18, Ascensore Nord mm.0,18, Ascensore Est mm.0,31, Ascensore Sud mm.0,31, Scala Sud mm.0,86, Scala Ovest mm.0,18, Scala Sud (emergenza) mm.0,86, Scala Sud Est mm.0,86, Ascensore Ovest mm.0,18, Scala Nord Ovest mm.0,86;
- posto auto n°38, Spese Generali mm.0,18, Portierato mm.0,18, Ascensore Nord mm.0,18, Ascensore Est mm.0,31, Ascensore Sud

X

- mm.0,31, Scala Sud mm.0,86, Scala Ovest mm.0,18, Scala Sud
 (emergenza) mm.0,86, Scala Sud Est mm.0,86, Ascensore Ovest
 mm.0,18, Scala Nord Ovest mm.0,86;
- posto auto n°39, Spese Generali mm.0,18, Portierato mm.0,18,
 Ascensore Nord mm.0,18, Ascensore Est mm.0,31, Ascensore Sud
 mm.0,31, Scala Sud mm.0,86, Scala Ovest mm.0,19, Scala Sud
 (emergenza) mm.0,86, Scala Sud Est mm.0,86, Ascensore Ovest
 mm.0,18, Scala Nord Ovest mm.0,86;
 - posto auto n°43, Spese Generali mm.0,18, Portierato mm.0,18,
 Ascensore Nord mm.0,19, Ascensore Est mm.0,32, Ascensore Sud
 mm.0,32, Scala Sud mm.0,89, Scala Ovest mm.0,88, Scala Sud
 (emergenza) mm.0,89, Scala Sud Est mm.0,89, Ascensore Ovest
 mm.0,18, Scala Nord Ovest mm.0,89;
 - posto auto n°44, Spese Generali mm.0,18, Portierato mm.0,18,
 Ascensore Nord mm.0,18, Ascensore Est mm.0,31, Ascensore Sud
 mm.0,31, Scala Sud mm.0,86, Scala Ovest mm.0,3, Scala Sud
 (emergenza) mm.0,86, Scala Sud Est mm.0,86, Ascensore Ovest
 mm.0,18, Scala Nord Ovest mm.0,86;

Articolo 3 (destinazione)

3.1 I locali locati sono destinati esclusivamente a deposito privato di autovettura di proprietà della parte conduttrice, la quale dichiara di farne uso esclusivo per diporto personale e quindi di non farne uso per alcuna delle attività previste dall'art. 27 della legge 27 luglio 1978, n.392. Fermo quanto sopra è fatto divieto alla Parte Conduttrice di mutare, anche solo parzialmente e/o temporaneamente, tale destinazione d'uso.

3.2 Il silenzio o l'acquiescenza della Parte Locatrice al mutamento dell'uso convenuto avranno esclusivamente valore di mera tolleranza, priva di qualsiasi effetto a favore della Parte Conduttrice. L'uso dei Locali diverso da quello di posto auto comporta la risoluzione del Contratto ai sensi del successivo articolo 21, per fatto e colpa della Parte Conduttrice, la quale sarà in ogni modo tenuta a risarcire i danni patiti dalla Parte Locatrice.

3.3 Le parti dichiarano che i Locali non sono accessori e/o pertinenziali ad alcun altro locale, non applicandosi pertanto al presente contratto la normativa vincolistica relativa alle locazioni ad uso diverso e/o ad uso abitativo con particolare ma non esclusivo riferimento alla Legge n. 392/78 e n. 431798.

Articolo 4 (consegna)

4.1 I posti auto verranno consegnati successivamente alla sottoscrizione del presente contratto nello stato di fatto in cui si trovano, dichiarando la Parte Conduttrice che li stessi sono adeguati all'uso cui intendono destinarli.

4.2 Dal momento della consegna dei Locali, la Parte Conduttrice ne diverrà custode e dovrà esercitare la custodia con la diligenza del buon padre di famiglia.

Articolo 5 (durata)

5.1 La durata della locazione è fissata in anni uno a decorrere dal 01/10/2015 per terminare il 30/09/2016.

5.2 Il presente contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno ad ogni scadenza salvo che una parte non comunichi all'altra disdetta da recapitarsi a mezzo raccomandata A.R. almeno 2 mesi prima della scadenza e delle scadenze dei successivi rinnovi.

Articolo 6 (cessione del contratto e sublocazione)

E' fatto espresso divieto alla Parte Conduttrice di sublocare, di cedere ad altri il

X

contratto, o di concedere in comodato -in tutto o in parte- gli spazi oggetto del presente contratto. La violazione di tale divieto comporterà la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile per fatto e colpa della Parte Conduttrice, la quale sarà in ogni modo tenuta a risarcire i danni patiti dalla Parte Locatrice.

Articolo 7 (canone)

7.1 Il canone annuo di locazione viene convenuto in € 3.000,00= (tremila/00.=), da corrispondere in 12 rate mensili anticipate di € 250,00= (duecentocinquanta/00.=). I versamenti dovranno essere effettuati entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese. Quale modalità di pagamento è convenuto il versamento a mezzo M.Av., che viene trasmesso al conduttore a cura della Banca Popolare di Sondrio, pagabile presso uno sportello di qualunque Istituto bancario del territorio nazionale. Il locatore si riserva la facoltà di variare le modalità di pagamento, previa comunicazione al conduttore a mezzo raccomandata almeno 30 giorni prima della variazione.

7.2 L'obbligazione di pagamento a carico della Parte Conduttrice deve intendersi adempiuta, peraltro, soltanto alla data dell'effettivo accredito delle somme dovute sul conto corrente della Parte Locatrice.

7.3 Le Parti, in deroga agli art. 1193 e seg. cod. civ., convengono che l'imputazione delle somme pagate dalla Parte Conduttrice sarà quella risultante dalla quietanza rilasciata dalla Parte Locatrice.

Articolo 8 (aggiornamento del canone)

Il canone di cui all'articolo precedente sarà aggiornato automaticamente ogni anno successivo al primo nella misura del 100% (e comunque nella misura massima consentita dalla legge) della variazione accertata dall'Istat dell'indice dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente. La stessa procedura si applicherà in caso di rinnovo, tacito od espresso, del presente contratto di locazione. Al fine di evitare qualsiasi dubbio, in nessun caso il canone adeguato ai sensi del presente articolo potrà essere inferiore al canone dell'anno precedente.

Articolo 9 (Gestione e regolamento dell'edificio)

9.1 Salvo diverso accordo tra le parti, il locatore provvederà, a propria cura e con ripartizione delle relative spese a carico della Parte Conduttrice come indicato nell'art 10 che segue, alla gestione dei servizi comuni, in quanto esistenti, quali le pulizie, il servizio di portineria, le manutenzioni e, comunque, quant'altro previsto dalle norme vigenti.

9.2. La parte Conduttrice dichiara di aver preso conoscenza del regolamento integrativo di ciascun contratto di affitto dei locali di proprietà della C.N.P.A.D.C., depositato presso la Sede, che la Parte Conduttrice dichiara di accettare con la firma del presente contratto in ogni sua parte, avendone già presa piena ed esatta conoscenza e si obbliga ad osservarlo e farlo osservare alle persone con lui conviventi nelle parti non in contrasto con il presente contratto, con le modifiche ed integrazioni che verranno apportate d'intesa con le Organizzazioni degli inquilini (SUNIA - SICET - UNIAT) e della proprietà (CONFEDILIZIA). Dichiara altresì di aver preso conoscenza delle tabelle millesimali e di approvarle specificatamente e senza riserve.

9.3 E' fatto in ogni caso divieto alla Parte Conduttrice di compiere atti e/o tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri occupanti l'Edificio in violazione delle disposizioni del Regolamento.

Articolo 10 (oneri accessori)

10.1 Oltre al canone di locazione, la Parte Conduttrice si impegna a corrispondere una quota fissa per le spese di propria competenza per le prestazioni accessorie relative ai servizi comuni di cui sono dotati i Locali, quali (in via esemplificativa e non tassativa): servizio di pulizia, giardinaggio, portierato, sorveglianza, manutenzione ordinaria edile ed impiantistica, climatizzazione, erogazione dell'acqua, nonché altri eventuali servizi di cui è dotato l'Edificio.

10.2 Ai sensi dell'art. 9 della legge 392/78, oltre al canone sono pertanto interamente a carico della Parte Conduttrice le spese relative ai servizi di gestione e manutenzione dei Locali anticipati dalla Parte Locatrice come specificate nella "Tabella ripartizione oneri accessori proprietario/conduttore" predisposta da Confedilizia e registrata a Roma - Atti Privati - al n. C 46286 in data 2.11.1994, disponibile presso il locale di ingresso dell'Edificio che si richiama integralmente, sia con riguardo alla specificazione delle spese, che alla ripartizione tra le parti.

10.3 Il mancato pagamento, anche parziale, delle prestazioni accessorie relative ai servizi comuni entro il termine perentorio convenuto, produrrà – se non corrisposto neppure entro 15 giorni dal ricevimento da parte del Conduttore di diffida scritta (con raccomandata R.R.) con la quale il Conduttore viene invitato a tale pagamento - la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile per fatto e colpa della Parte Conduttrice, la quale sarà in ogni modo tenuta a risarcire i danni patiti dalla Parte Locatrice.

Articolo 11 (interessi moratori e risoluzione di diritto previa diffida scritta)

11.1 Le rate del canone di locazione sono computate e stabilite a mese e non a giorni. Esse maturano all'inizio di ciascun mese di locazione. Al termine del contratto, in caso di ritardo nella riconsegna dei locali e fermo restando quanto previsto al successivo articolo 15, gli importi pretesi dalla Parte Locatrice devono

intendersi a titolo di indennità di occupazione e le rate dell'indennità di occupazione sono anch'esse computate e stabilite a mese/trimestre e non a giorni e l'occupazione dei Locali, anche per un sol giorno successivo alla data di scadenza o di cessazione del contratto, obbliga la Parte Conduttrice a corrispondere la rata del canone e degli oneri accessori per l'intero mese e così per i mesi di occupazione successivi, senza pregiudizio del diritto della Parte Locatrice alla riconsegna dei Locali ed al risarcimento di ogni ulteriore danno.

11.2 Fermo quanto indicato nel successivo articolo 21 e quindi la risoluzione ex art. 1456 c.c. del presente contratto in caso di mancato o ritardato pagamento di canoni od oneri accessori, il mancato pagamento del Canone o della quota di spettanza della Parte Conduttrice degli oneri nei termini sopra stabiliti, comporta la maturazione, salvo il maggior danno, di interessi di mora nella misura del tasso legale in vigore nel periodo di mora: gli interessi moratori decorreranno automaticamente e matureranno fino al giorno dell'effettivo accredito delle somme sul c/c determinato ai sensi dell'art.7.1.

Articolo 12 (rinuncia ad eccezioni)

I pagamenti relativi al contratto di locazione, sia pure per le prestazioni accessorie, non potranno essere sospesi o ritardati per qualsiasi diritto o pretesa della Parte Conduttrice relativamente alla cosa locata, fatta eccezione per i casi di sostanziale limitazione, esclusione, o molestia al diritto di godimento della Parte Conduttrice dovuti a fatto e colpa dirette della Parte Locatore. Ogni eventuale contestazione della Parte Conduttrice nei confronti della Parte Locatrice potrà essere fatta valere in separato giudizio.

Articolo 13 (manutenzione ordinaria e straordinaria locali)

La Parte Conduttrice è tenuta ad eseguire la manutenzione ordinaria ed ogni altra

riparazione conseguente a danni provocati da sua negligenza nell'uso della cosa locata e delle apparecchiature ivi esistenti, nonché le piccole riparazioni di cui all'art. 1609 C.C. Qualora la cosa locata avesse bisogno di riparazioni che non fossero a carico del conduttore, quest'ultimo è tenuto a darne comunicazione scritta al locatore medesimo entro tre giorni; in mancanza il locatore è esonerato da qualsivoglia responsabilità per gli eventuali danni subiti da persone o cose, causati dal guasto. Nei casi previsti dagli artt. 1583 e 1584 C.C., la Parte Conduttrice e non avrà diritto a pretendere alcun risarcimento di danni o spese nel caso che, per riparazioni necessarie - anche se differibili - modifiche o miglioramenti all'intero stabile, od a parte di esso, dovesse risultare limitato l'uso ed il godimento della cosa locata. La Parte Conduttrice esonerà espressamente la Parte Locatrice da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto doloso o colposo da chiunque possano provenire.

Articolo 14 (Innovazioni, addizioni o migliorie)

La Parte Conduttrice non potrà apportare innovazioni, addizioni o migliorie strutturali, né alle unità immobiliari (Locali) né alle loro pertinenze, senza il preventivo consenso scritto della Parte Locatrice, che potrà non autorizzarle a sua insindacabile discrezione. E' in ogni caso facoltà della parte Locatrice chiedere a fine locazione la rimessione in pristino stato ovvero trattenere le innovazioni senza pagamento di indennità alcuna.

Articolo 15 (riconsegna dei locali)

15.1 Alla scadenza del presente contratto od in conseguenza di qualsiasi ragione di sua cessazione, la Conduttrice si impegna a riconsegnare i Locali liberi da persone e cose ad essa riferibili e non facenti parte dei Locali nello stato di manutenzione del giorno della consegna, salvo il normale deterioramento

risultante dall'uso.

15.2 La riconsegna sarà eseguita a mezzo persona delegata dalla Parte Locatrice, che provvederà a redigere apposito verbale in contraddittorio con la Parte Conduttrice.

15.3 In tal senso, l'eventuale restituzione delle chiavi a chiunque fatta prima della suddetta constatazione verbalizzata non ha alcun effetto liberatorio.

Articolo 16 (penale per tardato rilascio)

La Parte Conduttrice, nell'ipotesi in cui, alla data di scadenza del contratto o, comunque, oltre la data fissata altrimenti (anche a seguito di accordo fra le parti) non riconsegni le unità immobiliari, si obbliga a corrispondere alla Parte Locatrice, oltre alla indennità di occupazione mensile parametrata al canone, agli oneri accessori e di riscaldamento e ad ogni altro ulteriore importo dovuto per legge, una penale giornaliera pari all'ultimo canone giornaliero di locazione.

Articolo 17 (sopralluoghi ai locali)

17.1 Durante la locazione, la Parte Locatrice o suo incaricato possono visitare, concordando gli orari, i Locali, per constatarne le modalità d'uso o per la verifica degli impianti.

17.2 In caso di messa in vendita, e/o di finita locazione, dei Locali la Parte Conduttrice si obbliga a consentire la visita delle stesse da parte di aspiranti acquirenti del cui sopralluogo sarà preventivamente informata dalla Parte Locatrice.

17.3 In caso di fine locazione la Parte Conduttrice si obbliga a lasciare visitare i Locali dai potenziali subentranti, almeno due volte la settimana dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 18 in giorni da stabilire, a partire dal primo giorno dell'ultimo anno di locazione ovvero dell'ultimo semestre in caso di risoluzione

X

anticipata.

Articolo 18 (esonero della Parte Locatrice)

La Parte Conduttrice è custode dei Locali ed è quindi responsabile della loro custodia nei confronti della Parte Locatrice e di tutti gli eventuali danni procurati sia alla Parte Locatrice che ai terzi. Parte Conduttrice inoltre esonera la Parte Locatrice da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che potessero essere causati alla Parte Locatrice stessa nei Locali per fatto, omissione o colpa di altri conduttori e di loro dipendenti o di terzi in genere ed in particolare per i danni causati da scassi, rotture, manomissioni, da tentato o consumato furto, da incendi, nonché, per danni causati da umidità, invasioni o infiltrazioni di acque. La Parte Conduttrice si impegna perciò a manlevare in toto la Parte Locatrice da ogni eventuale pretesa che i terzi potessero vantare in relazione ai predetti fatti. La Parte Locatrice è esonerata da responsabilità in ogni caso di interruzione dei servizi che non sia imputabile a proprio fatto e colpa (acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento, condizionamento, etc.).

Articolo 19 (divieti)

E' fatto divieto alla Parte Conduttrice di compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri occupanti dell'Edificio. Qualora la Parte Conduttrice, benché invitata, con raccomandata a.r., non provveda a far cessare la molestia, la Parte Locatrice potrà chiedere la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile.

Articolo 20 (deposito cauzionale)

All'atto della stipula del presente contratto ed a fronte delle obbligazioni assunte con lo stesso, la parte Conduttrice è tenuta a versare alla Cassa a titolo di garanzia il deposito cauzionale pari a due mensilità del canone, produttivo di

X

interessi legali. Il conduttore si impegna ad integrare il deposito cauzionale a richiesta del locatore per allinearla al canone corrisposto.

Articolo 21 (clausola risolutiva espressa)

Ai sensi dell'art.1456 Codice Civile, il mancato pagamento anche solo di un trimestre del canone ovvero degli oneri ed in ogni caso di inadempimento delle obbligazioni di cui ai precedenti articoli 3, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 19 e 20 comporta la risoluzione di diritto del presente contratto, previa diffida da inviarsi mediante lettera raccomandata A/R con preavviso di 10 giorni, mediante semplice comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A/R della Locatrice di volersi avvalere della presente clausola.

Articolo 22 (novazione)

Il presente contratto estingue e sostituisce qualsiasi precedente contratto, intesa verbale o scritta e garanzia accessoria fra le Parti relativa al medesimo oggetto. Qualsiasi patto, contro o in aggiunta al presente contratto sarà valido soltanto se risultante da atto sottoscritto dalle Parti contraenti.

Articolo 23 (tutela dei dati personali)

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 del DLGS 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, la Parte Conduttrice, come sopra rappresentata, dichiara di essere stata informata circa le finalità e le modalità del trattamento, la natura del conferimento, le conseguenze dell'eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati stessi, nonché i diritti di cui all'articolo 7 del DLGS medesimo, la ragione sociale e la sede del Titolare del trattamento e del Responsabile. In base a detta informativa la Parte Conduttrice conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati nell'ambito delle finalità e modalità indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia

richiesto ai sensi di legge.

Articolo 24 (Registrazione del contratto)

La ripartizione dell'onere relativo è regolata in parti uguali, come previsto dalla legge. Poiché la registrazione viene curata dal Locatore, la quota di competenza del Conduttore dovrà essere versata entro cinque giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il Conduttore sarà costituito in mora (art. 1282 c.c.). Sono interamente a carico del Conduttore le spese per bollo e quietanza.

Articolo 25 (elezione di domicilio)

Per ogni comunicazione e/o notifica, la Parte Conduttrice dichiara sin da ora di eleggere domicilio presso la propria sede legale in Roma, Via Guidobaldo del Monte, 60. La parte locatrice dichiara di eleggere domicilio presso la propria residenza in Roma Via Mantova 1. Ogni variazione di domicilio dovrà essere preventivamente comunicata con lettera con avviso di ricevimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Allegati:

A) planimetria dei Locali.

La Parte Conduttrice



La Parte Locatrice

A norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile la Parte Conduttrice, previa lettura delle clausole contenute nel presente contratto, dichiara di approvare specificatamente quelle di cui agli articoli : 1 (premesse e allegati), 2 (oggetto del contratto), 3 (destinazione), 6 (cessione del contratto e sublocazione – clausola risolutiva), 11 (interessi moratori e risoluzione di diritto previa diffida scritta), 12

(rinuncia ad eccezioni), 13 (manutenzione ordinaria e straordinaria locali); 14 (innovazioni, addizioni o migliorie), 16 (penale per tardato rilascio), 18 (esonero della Parte Locatrice), 19 (divieti), 20 (deposito cauzionale), 21 (Clausola risolutiva espressa).

La Parte Conduitrice

X

Spedizioni in tutto il mondo, Nazionali ed Europa CEE consegna entro le ore 10,00 del giorno successivo. Roma X Roma 1 ora.



I NOSTRI PARTNERS



Presto Recapiti Srl - V.le G. Marconi, 310 - 00144 Roma - sede operativa: Via F. Sivori, 12 - 00136 Roma
P.IVA e Cod. Fisc. 10782481005 - e-mail: prestorecapiti@tiscali.it

mittente

CASSI DOTTORI COMMERCIALISTI

indirizzo

VIA MANTOVA 1

00187 Roma

città

00187 Roma

nome corriere al ritiro

BB/102

n° colli

1

peso Kg.

tipo di spedizione (barrare)

CARIC

D'APPALTO

DOCUMENT

VERCI

spedito da Sig./ra:

La presente è una richiesta di servizio non negoziabile regolata esclusivamente dalle "Condizioni Generali di Trasporto Spedite sul raro che il mittente dichiara di aver informato nel corrente modo la tenuta e per gli effetti di cui ai art. 1341 e 1342 c.c. di non aver approvato espressamente le seguenti clausole delle "Condizioni Generali di Trasporto" contenute sul retro:
1. MODIFICA DI INVIANTI; 2. LETTERA DI RETTIFICA; 3. DICHIARAZIONI; 4. DIRETTIVE DEL CLIENTE; 5. SPEDIZIONE A PRIVILEGIO; 6. ESSENDO E' MITTENTE DI RESPONSABILITA'; 7. VALORE EFFETTIVO E' RESPONSABILITA' NON ASSOLUTA; 8. ESCLUSIONE DEI DANNI DIRETTI; 9. RECLAMI; 10. DEPOGHE; 11. DOCUMENTI NON ACCETTABILI PER IL TRASPORTO; 12. ASSICURAZIONE; 13. TUTELA RISERVATA; 14. FORO COMPETENTE.

COPIA PER IL DESTINATARIO

AZIENDA AUTORIZZATA MINISTERO COMUNICAZIONI

tipo di abbonamento

cliente abbonato

CASSI DOTTORI COMMERCIALISTI

destinatario

ITALIA LAVORO SPA

indirizzo

VIA GUIDOBALDO DEL MONTE 60

città

00187 ROMA

Cap

telefono

orario uff.

note

data consegna

ora

83-9

nome corriere che consegna

Italiolavoro SpA firma (leggibile) destinatario

euro



NON SCRIVERE SOTTO IN STAMPATELLO IL COGNOME DEL DESTINATARIO